



**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI
E SUO REGOLAMENTO**

Anno 2025

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	4
Art 2 - Obiettivi di pianificazione	4
Art 3 - Zonizzazione del territorio comunale	5
Art 4 - Suddivisione impianti	5
Art 5 - Categorie impianti	5
Art. 6 - Disciplina di inserimento impianti	6
Art 7 - Tipologie impianti pubblicitari.....	6
Art 8 – Insegne precarie	7
Art 9 - Limitazioni e divieti	7
Art 10 - Caratteristiche, norme tecniche.....	9
Art 11 - Vigilanza	9
Art 12 - Sanzioni.....	10
Art. 13 - Deroghe concesse alle distanze previste dall’art. 51 D.p.r. 495/92 ...	10
CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	11
Art. 14 - Pubblicità permanente	11
<i>PREINSEGNA</i>	<i>11</i>
<i>CARTELLO, POSTER</i>	<i>11</i>
<i>CASSONETTO LUMINOSO</i>	<i>11</i>
<i>CARTELLO O TABELLA A MESSAGGIO VARIABILE</i>	<i>11</i>
<i>MONITOR PUBBLICITARIO</i>	<i>12</i>
<i>PENSILINA DI FERMATA BUS</i>	<i>12</i>
<i>IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO</i>	<i>12</i>
<i>TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM</i>	<i>12</i>
Art. 15 - Pubblicità temporanea	13
<i>STRISCIONE</i>	<i>13</i>
<i>LOCANDINA SU SUPPORTO</i>	<i>13</i>
<i>STENDARDO/BANDIERA</i>	<i>13</i>
<i>MEZZO PUBBLICITARIO PITTORICO/ GIGANTOGRAFIA</i>	<i>13</i>
<i>CARTELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE</i>	<i>13</i>
<i>VETRINA PUBBLICITARIA ISOLATA</i>	<i>13</i>
<i>VEICOLI PUBBLICITARI C.D. POSTERBUS O VELA</i>	<i>13</i>
<i>VOLANTINAGGIO</i>	<i>14</i>
<i>PROIEZIONI LUMINOSE DIGITALI E IMMERSIVE.....</i>	<i>14</i>
Art. 16 –Nulla osta.....	16

Art. 17 - Insegne di esercizio	16
Art. 18 - Insegne di esercizio categoria FRONTALE	17
Art. 19 - Insegne di esercizio categoria A BANDIERA	20
Art. 20 - Insegne di esercizio categoria A GIORNO	21
Art. 21 - Targhe	22
Art. 22 - Tende pubblicitarie	22
Art. 23 - Pubbliche affissioni	23
Art. 24 - Impianti pubblicitari non previsti nel presente Piano	24
Art. 25 - Prescrizioni relative agli impianti esistenti	24

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nel rispetto della vigente normativa, disciplina la tipologia, le dimensioni e la grafica degli impianti pubblicitari, (siano essi destinati a supportare la pubblicità esterna privata che le pubbliche affissioni) e delle insegne d'esercizio dell'intero territorio comunale.

Il Piano inoltre disciplina, solo all'interno della delimitazione centro abitato, il posizionamento degli impianti pubblicitari mediante l'individuazione delle deroghe al Codice della Strada.

Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Piano, tutto ciò che riguarda la pubblica utilità come ad esempio avvisi e manifesti di Enti Pubblici, ASL, Prefettura, ecc..

Art 2 - Obiettivi di pianificazione

Il principale obiettivo del piano è regolamentare e razionalizzare la distribuzione degli impianti pubblicitari installati su tutto il territorio comunale di Lucca, con particolare riguardo ai seguenti temi:

- **vincoli e prescrizioni:** imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali e comunali in materia di installazioni pubblicitarie, uniformando la loro disciplina;
- **sicurezza:** riferita alla mobilità in generale (pedonale e veicolare), con attenzione sia agli aspetti più specificatamente visivi sia a quelli di tipo antinfortunistico;
- **decoro e compatibilità ambientale:** con l'intento di evitare che nel rapporto tra pubblicità e ambiente quest'ultimo debba essere penalizzato, ma possa trovare giovamento dall'inserimento di mezzi pubblicitari progettati, costruiti e localizzati secondo adeguati criteri di compatibilità;
- **funzionalità:** intesa anzitutto come occasione di aumento della fruibilità nel contesto cittadino, laddove il Piano Generale degli Impianti, oltre a governare l'esistente patrimonio pubblicitario, si pone come strumento di indirizzo, disciplinando l'inserimento di mezzi pubblicitari di concezione più moderna con installazioni anche multimediali, associati a funzioni di pubblica utilità oppure a elementi di arredo urbano aventi anche finalità economiche.

Art 3 - Zonizzazione del territorio comunale

Il territorio del Comunale è suddiviso in:

1. Zone comprese all'interno del perimetro dei centri abitati

1.1 Zona del centro storico definita dall'anello delle strade di circoscrizione (esse comprese) oltre alle zone di interesse storico - artistico e di valore ambientale di cui al Titolo II del Decreto Lgs 42/2004

1.2 Restante parte del centro abitato

2. Zone esterne ai centri abitati

Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia presente nel SIT del Comune di Lucca.

Art 4 - Suddivisione impianti

Il Piano disciplina l'installazione degli impianti suddividendoli in:

- **Impianti di Pubblica Affissione (PA)** sono gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. Sono distinti in impianti atti a supportare comunicazione, affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, priva di rilevanza economica, di natura sociale o istituzionale (PAI) o da destinare alle affissioni di carattere commerciale (PAC) ed impianti di Affissione Diretta (AD) ovvero gli impianti sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da attribuire a soggetti privati. Ogni impianto deve riportare una cimasa di identificazione riportante il nome e lo stemma del Comune, l'identificazione di impianto Pubbliche Affissioni e il numero di identificazione dell'impianto;
- **Impianti di Pubblicità Esterna (PE)** o ordinaria ovvero gli impianti a carattere permanente o temporaneo, di proprietà privata, destinati alla pubblicità esposta anche mediante supporti realizzati in materiale di qualsiasi natura purché conforme alle prescrizioni del presente Piano.
- **Insegne d'esercizio** ovvero impianti di proprietà privata, installati nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa, realizzati e supportati con materiale di qualsiasi natura purché conforme alle prescrizioni del presente Piano.

Art 5 - Categorie impianti

Gli impianti pubblicitari vengono classificati per: categoria, durata e tipologia, finalità del messaggio e caratteristiche specifiche.

Le **categorie** sono quelle descritte all'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.

Gli impianti di **durata permanente** sono costituiti da manufatti mono o multi-facciale, saldamente ancorati al suolo o ad una superficie verticale, la cui installazione supera l'anno solare.

Gli impianti di **durata temporanea** sono quei manufatti mono o multi-facciali, la cui esposizione è ammessa prevalentemente per la promozione pubblicitaria di

manifestazioni e spettacoli, la cui installazione non supera l'anno solare, installazione non ripetibile prima di sei mesi.

Le **finalità** dei messaggi si distinguono in affissioni di natura istituzionale e di natura commerciale.

Le **Affissioni di natura istituzionale** sono quegli impianti sui quali sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica, esse sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione, ma il Comune ne potrà disciplinare le quantità e le modalità.

Le **Affissioni di natura commerciale** sono quegli impianti sui quali sono affissi manifesti aventi rilevanza prettamente economica e sono effettuate per richiesta di privati mentre l'affissione avviene per opera del Comune.

Art. 6 - Disciplina di inserimento impianti

1. L'installazione degli impianti pubblicitari deve avvenire in maniera conforme a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
2. I segnali turistici e di territorio non rientrano nel presente Piano, in quanto sono disciplinati dall'art. 134 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) e succ. mm. ii.
3. L'installazione di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente, su aree di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, è affidata in gestione a soggetti terzi mediante apposita concessione, preceduta di norma, dallo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o della concessione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Art 7 - Tipologie impianti pubblicitari

IMPIANTI PERMANENTI

- Insegna di esercizio;
- Preinsegna;
- Cartello, Cassonetto luminoso, Cartello a messaggio mobile, Tabella murale, Tabella a messaggio mobile;
- Impianto pubblicitario di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Pensilina fermata bus, Transenna parapetonale; etc.)
- Impianto di pubblicità o propaganda Trespole polifacciale o Totem.

IMPIANTI TEMPORANEI

- Striscione, locandina, stendardo, bandiera, Mezzo pubblicitario pittorico/gigantografia, proiezioni luminose digitali.
-

Art 8 – Insegne precarie

1. Su tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di insegne precarie a fondo bianco e lettere nere, con la dicitura "insegna precaria" per l'apertura di attività obbligate all'insegna (Farmacie, Uffici Postali, Tabacchi, Strutture ricettive, ecc.).
2. L'insegna precaria non necessita di autorizzazione ma l'installazione deve essere comunicata contemporaneamente alla domanda per l'insegna definitiva.
3. L'insegna precaria potrà essere mantenuta fino al momento del rilascio dell'insegna definitiva ovvero rimossa se l'istanza per l'insegna definitiva viene respinta.
4. Nel Centro Storico delimitato dalle mura urbane, le insegne precarie devono essere collocate avendo riguardo al rispetto e alla tutela delle vetrine ed insegne storiche, senza occultare o danneggiare in tutto o in parte le stesse.

Art 9 - Limitazioni e divieti

1. La collocazione di impianti pubblicitari è soggetta ai divieti e alle limitazioni stabilite dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, oltre che alle limitazioni e ai divieti indicati per le singole tipologie di impianti dal presente Piano.
 2. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del competente Ufficio comunale, preposto alla materia del vincolo.
 3. La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di **interesse storico ed artistico** od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione eccetto per gli impianti temporanei e le insegne precarie.
 4. Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche gli impianti posti sui **marciapiedi** devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore di 120 cm.
 5. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) posti sulle **banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali** di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
 6. E' vietato utilizzare **alberi**, impianti di segnaletica stradale
 7. E' vietato utilizzare **pali della pubblica illuminazione** come supporti pubblicitari, salvo specifica autorizzazione rilasciata dagli Uffici competenti.
 8. E' vietato utilizzare **strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari** sia a carattere temporaneo che permanente ad esclusione della tipologia denominata mezzo pubblicitario pittorico/gigantografia.
-

9. E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su **cabine delle reti tecnologiche** (es. cabine Energia Elettrica, cabine Telefonia, ecc.).
10. Non è consentito utilizzare come supporti pubblicitari: **fioriere, panchine**, e nel Centro storico i cestini.
11. Nel caso di inserimento di impianto di pubblicità su area pubblica, le eventuali cause ostative legate a distanze da altri impianti presenti su area privata non saranno considerate in funzione della priorità dell'impianto su area pubblica rispetto all'eventuale rinnovo dell'impianto posto su area privata. Alla scadenza dell'autorizzazione su area privata, pertanto, la stessa non sarà rinnovata.
12. Non sono ammesse le seguenti tipologie per Zona:

PUBBLICITA' PERMANENTE	Zona 1.1	Zona 1.2
Preinsegna	Non amesso	Ammesso
Cartello Poster	Non amesso	Ammesso
Cassonetto luminoso	Non amesso	Ammesso
Cartello o Tabella a messaggio variabile	Ammesso	Ammesso
Monitor pubblicitario	Ammesso	Ammesso
Pensilina di fermata bus	Ammesso	Ammesso
Impianto pubblicitario di servizio	Ammesso	Ammesso
Trespole polifacciale o totem	Non amesso	Ammesso

PUBBLICITA' TEMPORANEA	Zona 1.1	Zona 1.2
Striscione perpendicolare asse viario	Non amesso	Ammesso
Striscione parallelo asse viario	Non amesso	Ammesso
Locandina su supporto	Non amesso	Ammesso
Stendardo, Bandiera	Ammesso nei limiti previsti dal Regolamento del Canone Unico	Ammesso
Mezzo pubblicitario pittorico/ gigantografia	Non amesso	Ammesso
Cartello pubblicitario di cantiere	Ammesso	Ammesso
Vetrina pubblicitaria isolata	Ammesso	Ammesso
Veicoli pubblicitari c.d. posterbus o vela	Non amesso	Ammesso
Volantinaggio	Non amesso	Ammesso
Proiezioni luminose digitali e immersive	Non amesso	Ammesso

Art 10 - Caratteristiche, norme tecniche

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:
 - 1.a. le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite RAL 7016 previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.
 - 1.b. le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.
 - 1.c. in tutti gli impianti deve essere apposta una targhetta metallica di identificazione.
 - 1.d. le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
2. **Deroghe** al presente articolo, limitatamente agli aspetti estetici, possono essere concesse dall'Ufficio SUAP previo parere positivo da parte dell'Ufficio comunale che si occupa del decoro, purchè non venga compromesso il decoro architettonico dell'ambiente circostante.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono essere realizzati con **materiali non deperibili aventi le caratteristiche di consistenza, durevolezza e sicurezza**; le strutture di sostegno e di fondazione, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della Legge 46/1990 e s.m.i..
4. I mezzi pubblicitari devono avere **sagoma regolare** che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
5. Ferma restando la validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari su aree private, **in caso di contrasto con impianti da porsi su area pubblica**, alla sua prima scadenza di validità l'impianto su area privata non verrà autorizzato.
6. E' possibile delegare alla Giunta Municipale la dimensione della tipologia dei cartelli quando saranno oggetto di procedura ad evidenza pubblica.

Art 11 - Vigilanza

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sullo stato di conservazione nonché sulla buona manutenzione dei cartelli e altri mezzi oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse, i funzionari comunali addetti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni

amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

Art 12 - Sanzioni

1. L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed è punibile con le sanzioni amministrative di cui Art. 42 – Sanzioni amministrative per occupazioni e diffusioni abusive - dello stesso Regolamento e cumulabili con le sanzioni previste dal Codice della Strada (art. 23 commi 11 e 12), dalle norme tributarie vigenti.
2. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio del canone dovuto per le affissioni abusive, disponendo il recupero dello stesso e l'applicazione delle sanzioni, delle penalità e degli interessi, così come previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Art. 13 - Deroghe concesse alle distanze previste dall'art. 51 D.p.r. 495/92

1. Fermi restando i divieti stabiliti dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., sono disposte, quando più favorevoli, le seguenti deroghe relative alle distanze, indipendentemente dal fatto che l'impianto sia installato parallelamente, perpendicolarmente o angolato rispetto all'asse stradale:
 1. a. **Dentro ai centri abitati:** Distanza minima mt. 15 dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari, segnali stradali, intersezioni, attraversamenti pedonali e rotonde. Distanza minima di mt. 20 dal punto di tangenza delle curve orizzontali ai sensi dell'art.3 comma 20 del Codice della Strada.
 1. b. **Fuori dai centri abitati** deroga massima fino al 10 per cento rispetto alle misure previste dal Codice della Strada.
2. Impianti pubblicitari di servizio: per gli impianti di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale quali pensiline, transenne parapetonali, orologi e simili, si applica quanto stabilito all'art. 51, comma 8, del D.P.R. n. 495/92; all'interno dei Centri abitati si azzerano le distanze nel rispetto dell'art.23, comma 1, del Codice della strada.
3. E' concessa deroga alla distanza di mt. 3 dal limite della carreggiata, per gli impianti da installarsi all'interno dei centri abitati, solo in presenza di marciapiede e comunque senza che l'impianto invada la carreggiata stradale con una distanza minima di 70 centimetri dalla parte esterna della linea della carreggiata; in tutti gli altri casi la distanza da rispettare è di mt. 3.

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 14 - Pubblicità permanente

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m.

E' ammesso un abbinamento, sulla stessa struttura di sostegno, di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.

Non può essere posizionata ad una distanza maggiore di 5 Km, misurata sul percorso stradale, partendo dall'azienda a cui fa riferimento.

La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Non sono ammesse preinsegne nel Centro Storico e sui viali di circonvallazione lato Mura.

E' possibile autorizzare in deroga alle distanze sopraindicate, nei limiti ammessi dal CDS, previo parere favorevole dell'Ufficio Traffico (o competente sul tema) per motivi relativi alla circolazione o alle caratteristiche della strada.

Cartello, Poster

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo o al muro da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Superficie massima consentita 18 mq.

Cassonetto luminoso

Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

La distanza tra cassonetti appartenenti allo stesso esercizio non potrà essere inferiore a m. 1.

Luminoso o illuminato; di profondità inferiore a 50 cm.

Superficie consentita per ogni cassonetto 18 mq.

Cartello o Tabella a messaggio variabile

Elemento mono (Tabella) o mono e bifacciale (Cartello), assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e di forma, idoneo all'esposizione di

messaggi pubblicitari variabili, anche digitali, comandati da meccanismi elettromeccanici programmati, eventualmente luminoso o illuminato.

I periodi di esposizione di ogni singolo messaggio o immagine non possono essere inferiori a 10 secondi. Sono in ogni caso vietati i messaggi o le immagini in movimento.

Profondità inferiore a 50 cm.

Monitor pubblicitario

Si definiscono monitor pubblicitari, i visori televisivi, Display a matrice di LED, Led Wall, ecc., riproducenti immagini animate che siano visibili in pubblico (anche se in posizione arretrata rispetto alla vetrina) e che siano finalizzati o meno alla pubblicità e/o di propaganda sia di prodotti che di attività.

E' vietato installare monitor, schermi o altri apparecchi simili di dimensioni superiori a 1,5 metri quadrati per ciascuna vetrina. Non si ammettono monitor esterni.

E' chiaramente ammessa l'installazione di monitor televisivi per quegli esercizi commerciali per i quali i visori televisivi sono oggetto di vendita e vengono posti nella vetrina dello stesso.

Pensilina di fermata bus

Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi di trasporto pubblico, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 5 mq. E' ammessa parallela agli assi viari, e se perpendicolare, solo su lato opposto al senso di provenienza del mezzo pubblico.

Impianto pubblicitario di servizio

Impianto mono o bifacciale di superficie inferiore ad 2,5 mq., solidamente vincolato al suolo. Può essere luminoso o non luminoso.

L'abbinamento dei mezzi pubblicitari alle strutture di uso pubblico è sempre consentito quando la dimensione sia inferiore a 2,5 mq. salvo parere dell'Ufficio Arredo e decoro urbano.

L'installazione dei manufatti dovrà comunque non creare disturbo alla visibilità di impianti semaforici, segnali di attenzione o pericolo, incroci.

Trespole polifacciale o totem

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

La superficie totale massima ammessa è 7 mq.

Art. 15 - Pubblicità temporanea

Striscione

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, generalmente ancorato ai due estremi laterali al di sopra di un passaggio.

L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, fino ad un massimo di 5 giorni dopo il termine della manifestazione.

L'esposizione è altresì ammessa su recinzioni o pertinenze degli impianti sportivi per la pubblicizzazione delle attività svolte. Tale autorizzazione può avere durata di 6 mesi e non può essere riproposta prima di 3 mesi dalla scadenza della precedente, salvo l'esistenza di eventi straordinari non ricorrenti.

Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 3 mq.

Nella Zona 1.1 l'esposizione è di regola vietata, salvo deroga su specifica autorizzazione della Giunta Municipale (riferimento Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Art. 24 – Limitazioni e divieti).

Locandina su supporto

Si definisce locandina l'elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, con dimensioni inferiori a 2 mq per facciata che è finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli o alla propaganda di prodotti o di attività. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali.

Stendardo/bandiera

Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso per luce indiretta.

E' vietata l'apposizione di tali impianti su pali per l'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, ecc.

Lo stendardo/bandiera può essere utilizzato come impianto permanente solamente dai distributori di carburante e dalle concessionarie di auto.

Mezzo pubblicitario pittorico/ gigantografia

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione, quali ponteggi.

Sui ponteggi di cantiere ed altre strutture di servizio di pertinenza è consentita, per tutta la durata dei lavori edilizi, la gigantografia intesa quale elemento bidimensionale monofacciale, privo di rigidità che occupa tutta o parte della superficie dei ponteggi o recinzioni del cantiere stesso ed è a questi opportunamente ancorato. La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico ma potrà riportare messaggi pubblicitari a mezzo di scritte e/o immagini.

Il messaggio pubblicitario o il logo di uno sponsor dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

Cartello pubblicitario di cantiere

Manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificato, recante messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, pubblicizzante la costruzione di immobili o finalizzato alla compravendita degli stessi.

Tali mezzi pubblicitari dovranno essere posti all'interno dell'area di pertinenza occupata dal cantiere edile o in corrispondenza della recinzione, senza sporgere su area pubblica, e dovranno esporre messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione.

Vetrina pubblicitaria isolata

Si definisce vetrina pubblicitaria l'esposizione pubblica di scritte, manifesti od oggetti all'interno di una vetrina che non abbiano nessuna relazione con l'attività detentrici della stessa.

Nessuna prescrizione

Veicoli pubblicitari c.d. posterbus o vela

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel suo regolamento attuativo, la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui con i cosiddetti camion vela è soggetta ad autorizzazione solo in caso di sosta oltre le 48 ore, ovvero quando tali mezzi divengono statici. In caso di mancata autorizzazione alla stregua di impianti fissi, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. La determinazione del Canone per la fattispecie di cui al presente articolo è fatta considerando la pubblicità quale pubblicità ordinaria.

Volantinaggio

Si definisce tale la pubblicità commerciale effettuata tramite la distribuzione di volantini o materiale pubblicitario, o comunque tramite forma ambulante su strutture itineranti di esposizione di immagini, scritte, simboli con finalità pubblicitarie commerciali.

Con eccezione delle manifestazioni fieristiche presenti nel calendario comunale, è stabilito il divieto di volantinaggio, distribuzione gadgets e materiale pubblicitario in forma itinerante in tutta il Zona 1.1 del Centro Storico.

Quando consentito è necessario il permesso dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 25, comma 7, lettera c) del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

Proiezioni luminose digitali e immersive

Si definiscono proiezioni luminose digitali e immersive le immagini, le scritte, i simboli o comunque i fasci di luce creati da strumenti di proiezione e visibili in luoghi pubblici con finalità di tipo commerciale.

L'Ufficio che rilascia l'autorizzazione potrà negare l'installazione che, in relazione alla tipologia, alle forme e ai colori usati, alla luminosità, alle dimensioni e alla localizzazione della proiezione, potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o costituisca un elemento di possibile disturbo per il decoro architettonico dell'ambiente circostante.

Non sono ammesse le video proiezioni e le immagini in movimento.

I mezzi di cui sopra devono essere progettati, realizzati, ubicati e gestiti in modo che i livelli di luminosità non superino quelli ammessi dal "Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada" (150 candele per mq).

Art. 16 –Nulla osta

1. L'apposizione di installazioni pubblicitarie temporanee, ad esclusione di quelle presenti all'Art. 25 c.7 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è subordinata al possesso del nulla-osta rilasciato dall'ufficio Polizia Municipale.
2. A tal fine l'interessato inoltra richiesta di nulla – osta, indicando con precisione il tipo, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, la precisa collocazione, la durata e le motivazioni delle installazioni pubblicitarie precarie.
3. La domanda deve essere presentata su documento in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo.
4. L'ufficio rilascia il richiesto nulla-osta entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta completa dei dati di cui al comma 2 e trasmette il provvedimento autorizzativo implicito all'Ufficio competente.
5. Il nulla-osta di cui sopra è rilasciato in applicazione ed esecuzione sia delle norme del presente piano, sia di quelle contenute nel Codice della Strada.

Art. 17 - Insegne di esercizio

1. Si definisce insegna d'esercizio il manufatto opaco, illuminato o luminoso, monofacciale o bifacciale, di misure diverse, realizzato e supportato con materiali di qualsiasi natura, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recante scritte in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da simboli, marchi e denominazione della ditta.
 2. L'apposizione dell'insegna in Zona 1.1 è soggetta ad autorizzazione comunale nella restante parte del territorio comunale l'apposizione delle insegna è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed asseveramento di tecnico abilitato sul rispetto del presente Regolamento e del Codice della Strada.
 3. L'insegna deve essere collocata entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente) o del vano di apertura; l'insegna non potrà avere spessore (profondità) e lunghezza superiore al vano stesso.
 4. In caso di più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione dello stesso, sono comunque ammesse anche insegne continue.
 5. L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici od altri elementi decorativi e in nessun caso cancellare il disegno di balconi, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.
 6. Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro battuto è consentito l'inserimento di insegne e purché le griglie non siano danneggiate o asportate.
-

7. Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.
8. Nel caso di utilizzo di logo è previsto l'obbligo di presentare la sua registrazione.
9. Le insegne sono riferite all'attività; al momento della cessazione dell'attività, senza subentro di ulteriori soggetti, il conduttore in solido con il proprietario del locale sede dell'attività sono tenuti alla rimozione dell'insegna riferita alla attività cessata

Le insegne di esercizio vengono suddivise in categorie per tipologia.

FRONTALI - Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio o su un piano parallelo alla superficie edilizia e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata.

Esempi: Vetrofanie e Vetrografie - Bassorilievi, Mosaici, Fregi, Graffiti - Plance, Pannelli -Lettere Singole - Filamento Neon – Cassonetti - Iscrizioni dipinte, Murales, Trompe l'oeil – Monitor pubblicitario/espositori retroilluminati/poster con manifesti rotanti – Proiettore pubblicitario – Porta poster

A BANDIERA - Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni.

Esempi: Bifacciali artistiche - Lettere Singole - Filamento Neon - Cassonetti

A GIORNO - Strutture esterne l'edificio su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo.

Esempi: Palo - Su Tetto – Stele o Totem

Art. 18 - Insegne di esercizio categoria FRONTALE

Categoria: FRONTALE Tipologia: VETROFANIA – VETROGRAFIA – PELLICOLE ADESIVE

Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina. Le vetrografie sono lavorazioni realizzate direttamente sul vetro (smerigliatura, incisione con acido ecc.).

Le vetrofanie sono normalmente apposte sulle vetrine e sulle finestre. (per vetrina si intende lo spazio che è compreso tra gli stipiti esterni e l'architrave, delimitanti la luce dell'esercizio).

Dimensione massima relativa: non superiore al 50% della vetrina singola e comunque nel rispetto degli standard illuminotecnici, salvo deroghe previste per legge o regolamento.

Dimensione massima assoluta: 10 mq. complessiva

Possono essere illuminate da sorgente esterna.

Categoria FRONTALE Tipologia: BASSORILIEVI, MOSAICI, FREGI E GRAFFITI

Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, terracotta, metallo, legno, resine epossidiche e similari, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.

Da collocarsi preferibilmente all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse, con misura massima uguale al filo esterno della cornice stessa.

Possono essere illuminati da una sorgente esterna.

Dimensione massima relativa: 20% della vetrina

Dimensione massima assoluta: 10 mq. Complessivi.

Categoria: FRONTALE Tipologia: PLANCE - PANNELLI

Si tratta di superfici realizzate in metallo, legno, metacrilato, vetro o pietra. Possono essere stampate o dipinte. E' consentita solo la grafica chiara sul fondo scuro o viceversa; l'installazione può avvenire oltre il piano terra.

Dimensione massima consentita 2 mq. Complessivi.

Categoria: FRONTALE Tipologia: FILAMENTO LUMINOSO

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo, e/o tubo led. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni.

Devono essere collocate all'interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di essi, con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa.

L'installazione può avvenire oltre il piano terra.

Prescrizione Zona 1.1 ammesse solo in posizione interna alla vetrina con realizzazione a filo singolo.

Dimensione massima assoluta: 5 mq. complessivi

Categoria: FRONTALE Tipologia: LETTERE SINGOLE

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, metallo o legno. La grafica deve essere realizzata in modo tale da ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio.

Può essere applicata in aderenza al fondo o su supporto/plancia. L'installazione può avvenire oltre il piano terra. Qualora non sia possibile la collocazione sopra gli accessi dell'esercizio o nell'ambito delle aperture, l'installazione potrà essere autorizzata a fianco della porta di ingresso dell'esercizio e/o nell'area esterna di corredo.

Dimensione massima assoluta: di norma 10 mq. ciascuna.

Le insegne di questa tipologia riferite a imprese a carattere regionale e nazionale possono, per uniformità con marchi e loghi presenti nel resto del territorio regionale e nazionale, avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate.

Categoria: FRONTALE Tipologia: CASSONETTO



Si tratta di strutture costruite generalmente con una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico, interamente o parzialmente opalina, metallo o legno. Qualora non sia possibile la collocazione delle insegne sopra gli accessi dell'esercizio di riferimento o nell'ambito delle aperture, l'installazione potrà essere autorizzata a fianco della porta di ingresso dell'esercizio e/o dell'area di corredo.

L'installazione può avvenire oltre il piano terra e sulla copertura.

Non sono ammesse forme irregolari, né raggruppamenti di più cassoni (multipli o compositi).

Prescrizione Zona 1.1 - Sono ammesse solo se contenute negli sfondati (in spessore).

Dimensione massima assoluta: 20 mq. ciascuna.

Le insegne di questa tipologia riferite a imprese a carattere regionale e nazionale possono, per uniformità con marchi e loghi presenti nel resto del territorio regionale e nazionale, avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate.

Categoria: FRONTALE Tipologia: ISCRIZIONI DIPINTE – MURALES - TROMP L'OEIL

Le iscrizioni dipinte si trovano generalmente negli edifici storici, essendo insegne dipinte direttamente sulla parete. Possono essere rilasciate nel rispetto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insistono.

Dimensione massima assoluta : 20 mq. complessivi.

Art. 19 - Insegne di esercizio categoria A BANDIERA

Categoria: A BANDIERA Tipologia: BIFACCIALI ARTISTICHE

Si tratta di opere complesse (Stendardi - Sculture – Trafori) che possono essere realizzate in metallo, legno o materiali diversi; possono avere le più svariate forme anche traforate. Possono essere illuminati da una sorgente esterna.

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna. Dovranno essere sempre arretrate di almeno cm. 50 rispetto al filo esterno del marciapiede.

Altezza minima bordo inferiore: 250 cm.

Dimensione massima assoluta: 2 mq

Categoria: A BANDIERA Tipologia: PLANCE – PANNELLI

Si tratta di superfici monodimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, ceramica, plexiglas, pietra.

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede.

Altezza minima bordo inferiore: 250 cm.

Dimensione massima assoluta: 1 mq

Categoria: A BANDIERA Tipologia: LETTERE SINGOLE

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in EPS o in metallo, possono essere illuminate da una sorgente esterna oppure con luce interna. Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna.

Altezza minima bordo inferiore: 250 cm.

Dimensione massima assoluta: 2 mq

Categoria: A BANDIERA Tipologia: FILAMENTO, A NEON, LED

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo e/o tubo led. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Le strutture di supporto devono essere prevalenti rispetto all'insegna.

Altezza minima bordo inferiore: 300 cm.

Dimensione massima assoluta: 1 mq

Categoria: A BANDIERA Tipologia: CASSONETTO

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.

Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna.

Altezza minima bordo inferiore: 300 cm.

Dimensione massima assoluta: 1 mq

Art. 20 - Insegne di esercizio categoria A GIORNO

Categoria: A GIORNO Tipologia: SU PALO

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Possono essere luminose o non luminose. Sono ammesse anche lettere singole

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna.

Prescrizione Zona 1.1 e aree sottoposte a vincolo: non ammesse ad eccezione di quelle concernenti servizi utili, quali ad esempio Farmacie, Uffici Postali, Tabacchi ecc..

Le insegne su palo dei distributori di carburante e delle insegne delle imprese a carattere regionale e nazionale, possono, per uniformità con marchi e loghi presenti nel resto del territorio regionale e nazionale, avere sporgenze, dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate.

Frontestrada dell'esercizio non inferiore a 8 metri lineari.

Altezza minima bordo inferiore: 400 cm.

Dimensione massima assoluta: 6 mq

Categoria: A GIORNO Tipologia: STELE O TOTEM

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna.

Prescrizione Zona 1.1 e aree sottoposte a vincolo: non ammesse ad eccezione degli impianti acquisiti in proprietà o concessione da Enti o Amministrazioni pubbliche, per ospitare pubblicità di carattere istituzionale e/o pubblicizzare eventi e manifestazioni di pubblica utilità.

Altezza minima bordo inferiore: 400 cm.

Dimensione massima assoluta: nel contesto di centri commerciali, aree industriali e artigianali la dimensione massima è 12 mq per facciata, negli altri casi 2 mq per facciata.

Categoria: A GIORNO Tipologia: SU TETTO

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna. I cassonetti e le lettere singole possono essere luminosi.

Sono ammesse esclusivamente su edifici sede dell'esercizio.

Le insegne a giorno sul tetto dei distributori di carburante e delle insegne delle imprese a carattere regionale e nazionale possono, per uniformità con marchi e loghi presenti nel resto del territorio regionale e nazionale, avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate.

Prescrizione Zona 1.1 e aree sottoposte a vincolo: non ammesse

Dimensione massima assoluta: di norma 20 mq

Art. 21 - Targhe

Si definiscono targhe i manufatti e le opere tendenti ad evidenziare ed individuare attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc

Le targhe dovranno essere esclusivamente poste di lato all'ingresso della sede di tale attività a cui si riferiscono e non potranno sporgere complessivamente più di 5 cm. dal piano della facciata, tale sporgenza deve essere sempre realizzata per impedire i ristagni d'acqua.

Le targhe non devono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, particolari architettonici e ad ogni elemento che caratterizzi l'edificio.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

Dovranno essere poste in una fascia compresa tra i 160 e 200 cm. dal piano di calpestio ed avere dimensioni massime pari a cm. 42x29,7.

Per la Zona 1.1 centro storico sono preferibili materiali quali la pietra – su superficie muraria intonacata, l'ottone – su superficie muraria intonacata o materiali trasparenti – su superficie finita con pietra o laterizio a faccia a vista.

Per la Zona 1.1 centro storico per la realizzazione di targhe in pietra, è prescritto l'uso della pietra di Matraia o di arenaria grigia.

Art. 22 - Tende pubblicitarie

Si definiscono tende pubblicitarie i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali riportanti il nome, i segni distintivi o i marchi dell'attività a cui si riferiscono.

L'apposizione delle tende, nelle aree dove è consentita, potrà avvenire solo nel rispetto delle caratteristiche architettoniche delle facciate quali: elementi decorativi, partiture di facciata, modanature o eventuali altri segni architettonici. Nel caso di presenza di tali elementi, la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa. Negli altri casi le tende devono essere apposte sopra il vano vetrina o il vano di ingresso e dovranno avere le dimensioni dello stesso.

L'altezza minima al bordo inferiore (misurata dal piano del marciapiede) non deve essere inferiore a 220 cm., comprensiva della eventuale fascia di finitura anteriore. Le tende esterne per posizione e forma non devono in alcun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale.

Non è consentita l'installazione di tende in assenza di marciapiede, salvo che per le zone ad esclusivo transito pedonale ove la sporgenza massima consentita sarà pari a 120 cm.

Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo edificio dovranno essere realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

E' vietato l'uso di materiali a finitura lucida, di teli o stoffe plastificate e di tessuti a righe; le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio, sia nella forma che nel colore e materiale e comunque per i requisiti e le caratteristiche si rimanda alle norme di legge ed ai regolamenti di tempo in tempo vigenti.

I colori ammessi per la realizzazione delle tende sono riferiti al catalogo Pantone-Letraset "Color Products Selector" e di seguito elencati 465 U, 466 U, 467 U, 468 U, 4505U, 4515U, 4525 U, 537 U, 538 U, 5855 U, 5865 U, 5875 U.

La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali e deve essere manovrata mediante appositi congegni a sezione leggera, in modo da non deturpare il carattere degli edifici. E' vietata la collocazione di protezioni laterali salvo il caso di protezione di merci deperibili dai raggi solari

Nel caso di utilizzo di logo è previsto l'obbligo di presentare un progetto grafico realizzato da un professionista abilitato e la sua registrazione.

Art. 23 – Pubbliche affissioni

In base a quanto previsto dell'art. 1 comma 836 della L 160/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 il Comune di Lucca cessa di espletare il servizio delle pubbliche affissioni così come previsto dall'abrogato Capo I del D.lgs. 507/1993 e mantiene il medesimo servizio nell'ambito del proprio territorio comunale, limitatamente a quanto previsto nel presente articolo.

Le affissioni inerenti comunicazioni istituzionali obbligatorie in base a leggi e regolamenti sono progressivamente sostituite, ove consentito, dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle Amministrazioni.

Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociale, culturale, sportiva, filantropica comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Oltre alle precedenti tipologie di comunicazione, la Giunta, mediante propri atti, potrà introdurre una disciplina di maggiore dettaglio relativa ai contenuti ammissibili negli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- Cartello, Tabella a muro

- Trespolo o Totem
- Pensilina
- Impianto pubblicitario di servizio

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Lucca – Servizio Pubbliche Affissioni" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Art. 24 – Impianti pubblicitari non previsti nel presente Piano

Qualora la richiesta di autorizzazione presentata abbia per oggetto un impianto di pubblicità permanente o temporanea non previsto e non disciplinato nel presente Piano, la sua installazione potrà essere discrezionalmente autorizzata dall'Ufficio competente, previo rilascio di nulla-osta da parte dell'Ufficio comunale competente in materia di traffico e circolazione e previa deliberazione della Giunta Municipale laddove trattasi di impianti pubblicitari complessi e fortemente impattanti sull'ambiente architettonico circostante.

Dovranno comunque essere rispettate tutte le normative vigenti a tutela degli edifici di carattere storico o dichiarati di interesse, finalizzate al mantenimento delle caratteristiche architettoniche, dei vincoli paesaggistici e l'autorizzazione verrà negata qualora possa derivare nocimento all'armonia architettonica dell'ambiente circostante,

Art. 25 – Prescrizioni relative agli impianti esistenti

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle insegne autorizzate prima dell'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Nel caso di cambio di gestione dell'esercizio commerciale, questo può mantenere l'insegna esistente, anche se non conforme al presente Regolamento, variando la denominazione dell'esercizio.

Nelle zone di vincolo paesaggistico debbono essere mantenuti colori e materiali della insegna precedente.
